

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1993

relativo ai fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati nel settore dei tessili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che l'aiuto istituito dal regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92<sup>(3)</sup> è concesso per telaini contenenti uova il cui allevamento sia stato portato a termine; che pertanto il raggiungimento dello scopo economico si può considerare raggiunto il 1° agosto di ogni campagna di commercializzazione; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto a favore della bachicoltura può pertanto corrispondere a tale data;considerando che il regolamento (CEE) n. 876/75 della Commissione, del 3 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per il lino e la canapa e i bachi da seta<sup>(4)</sup>, il regolamento (CEE) n. 1426/86 della Commissione, del 14 maggio 1986, relativo al fatto generatore del diritto all'aiuto per l'ammasso privato di fibre di lino e di canapa<sup>(5)</sup>, nonché l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/92<sup>(7)</sup>, stabiliscono il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in base a criteri e a norme che sono state profondamente modificate nel quadro del nuovo regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo<sup>(8)</sup> stabilisce alcuni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli in base a nuove disposizioni, in particolare quelli applicabili agli importi succitati;

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per il prezzo minimo e per l'aiuto per il cotone si applicano i fatti generatori

all'uopo precisati dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che è tuttavia opportuno rammentare la facoltà di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo relativo all'aiuto;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per gli aiuti per ettaro a favore del lino e della canapa si applica il tasso di conversione agricolo in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione; che a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 dello stesso regolamento, per l'ammasso privato delle fibre di lino e di canapa il fatto generatore interviene il giorno in cui ha inizio l'ammasso contrattuale di ciascuna partita; che è pertanto possibile abrogare i regolamenti (CEE) n. 876/75 e (CEE) n. 1426/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il fatto generatore del diritto all'aiuto a favore della bachicoltura si considera intervenuto il 1° agosto della campagna per cui è concesso.

*Articolo 2*

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1201/89 è aggiunto il seguente comma:

• Tuttavia, il tasso di conversione agricolo per l'aiuto può essere fissato in anticipo alle condizioni previste agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>.

(<sup>9</sup>) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

*Articolo 3*

I regolamenti (CEE) n. 876/75 e (CEE) n. 1426/86 sono abrogati.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993-94.

(<sup>1</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19.

(<sup>4</sup>) GU n. L 84 del 4. 4. 1975, pag. 33.

(<sup>5</sup>) GU n. L 129 del 15. 5. 1986, pag. 20.

(<sup>6</sup>) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(<sup>7</sup>) GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 15.

(<sup>8</sup>) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.